

Quando è legittimo il rapporto di lavoro a tempo determinato?

La materia è disciplinata dal Decreto Legislativo n.368 del 6 settembre 2001.

L'apposizione del termine è consentita a fronte di precise e motivate esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo.

Il contratto a termine deve risultare da atto scritto in maniera diretta o indiretta. L'atto scritto deve contenere le specifiche ragioni che inducono il datore di lavoro a stipulare un contratto a termine.

Una specifica disciplina è prevista per le aziende aeroportuali dove è sempre possibile assumere a termine per servizi operativi di terra o a bordo, per sei mesi nel periodo da aprile ad ottobre e per quattro mesi nel restante periodo.

E' assolutamente vietata la stipula di contratti a termine in sostituzione dei dipendenti che esercitano il diritto di sciopero, nonché, salva diversa disposizione degli accordi sindacali, nelle aziende che nei sei mesi precedenti siano state interessate da licenziamenti collettivi, naturalmente per le posizioni professionali interessate alle procedure.

Lo stesso divieto vale per le aziende nelle quali sia in corso la cassa integrazione o per quelle che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in base alla legge 626/94.

Il contratto a tempo determinato può essere prorogato solo quando la sua durata iniziale sia inferiore a tre anni. La proroga è comunque ammessa per una volta sola e il datore di lavoro deve dimostrare la sussistenza delle ragioni che giustificano la proroga.

Se il contratto a termine prosegue dopo la scadenza, scatta a favore del lavoratore il diritto alla maggiorazione del 20% sino al decimo giorno e del 40% sino al ventunesimo, poi il rapporto diventa a tempo indeterminato.

Se il lavoratore è riassunto entro dieci giorni dalla scadenza di un contratto sino a sei mesi o venti giorni della scadenza di un contratto di durata superiore, il contratto si trasforma a tempo indeterminato.